

REGOLAMENTO
VIAGGI
D'ISTRUZIONE
2022.2023

Corso Risorgimento 353
ISERNIA



Premessa

Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare 20 ottobre 1990, n. 273, con il presente regolamento si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico programma, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

- Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

ART. 1

Le visite guidate e i viaggi di istruzione:

- consentono di integrare il lavoro svolto in aula e di allargare gli orizzonti culturali degli allievi con esperienze dirette;
- offrono una risposta a precisi interessi maturati all'interno della classe;
- hanno anche valenza orientativa, specie per gli allievi delle classi quinte, ai fini della scelta del percorso universitario.

La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Queste attività hanno sempre precisi obiettivi culturali ed educativi, sono direttamente connesse alla progettazione dei percorsi educativo-didattici e sono fondate su progetti articolati e coerenti.

Pertanto, la scelta della meta deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale sin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio nasca dalla **programmazione condivisa del Consiglio di classe**, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio dei docenti. A tal proposito la Commissione viaggi propone le mete nei tempi previsti dal piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti; **pertanto, gli studenti che non vi partecipano sono tenuti a frequentare la scuola.**

Le visite guidate che non prevedono pernottamenti possono essere autorizzate dal solo Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe.

ART. 2

La programmazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è effettuata dalla Commissione Viaggi e adottata dai Consigli di classe. La fase di progettazione deve concretizzarsi in proposte coerenti che consentano di qualificare queste iniziative come vere e proprie attività complementari. I docenti del Consiglio di classe che approva la progettazione di una visita guidata e/o di un viaggio di istruzione sono tenuti a garantire la loro presenza quali accompagnatori (effettivi e sostituti).

Per conseguire gli obiettivi prefissati è necessario che gli studenti siano in possesso delle conoscenze di base: è perciò opportuno predisporre materiale didattico che consenta un'adeguata preparazione preliminare e fornisca informazioni durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, stimoli la rielaborazione delle esperienze fatte e suggerisca spunti di approfondimento. In alternativa, se alle attività del viaggio di istruzione si dà una specifica connotazione "di scoperta", è comunque necessaria una attenta programmazione. Nel dettaglio:

- La Commissione viaggi provvede all'individuazione del programma e relativo itinerario, periodo e orari, mezzo di trasporto, servizi (vitto, alloggio, musei, visite guidate, ecc.).
- Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, la scelta della meta va opportunamente fatta anche in base al costo di partecipazione.
- Il Consiglio di Classe deve compilare la scheda progettuale contenente: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programma-

zione, numero di partecipanti, docenti accompagnatori, docenti supplenti con riferimento alla delibera del Consiglio di Classe.

- Le schede in copia originale vanno consegnate presso la segreteria docenti entro e non oltre 2gg. dalla data della delibera.

ART. 3

L'organizzazione dei viaggi di istruzione e la partecipazione degli studenti è subordinata al verificarsi di determinate condizioni: in particolare, la percentuale di adesione degli studenti di una classe non deve essere inferiore al 75% del totale dei frequentanti e, di norma, la loro frequenza alle lezioni deve essere regolare e le assenze non devono essere superiori al 12% dei giorni di lezione al termine del primo periodo. Sono comunque consentite deroghe in caso di malattie, ricoveri ospedalieri ecc. opportunamente e tempestivamente documentate. Spetta inoltre al Consiglio di classe valutare l'opportunità di escludere dai viaggi di istruzione gli studenti che abbiano reiteratamente violato il regolamento di Istituto.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione non saranno consentiti quando, nel corso dell'anno scolastico, il numero dei giorni effettivi di lezione sarà ridotto a causa di astensioni collettive dalle lezioni arbitrarie o di altre forme di protesta immotivate o di comportamenti degli studenti che impediscano il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere annullati o ridotti, su parere dei competenti Consigli di classe, qualora si registrino interruzioni delle lezioni tali da compromettere il complessivo svolgimento dell'attività didattica.

Il servizio delle visite guidate/viaggi di istruzione sarà oggetto di monitoraggio.

ART. 4

Per espletare tutte le procedure necessarie a garantire le migliori condizioni per l'attuazione dei progetti e la sicurezza dei partecipanti, in linea con le vigenti disposizioni, le richieste per visite guidate e/o viaggi di istruzione, accompagnate dai relativi progetti – debitamente compilati in ogni loro parte, specie per quanto riguarda l'indicazione dei docenti accompagnatori e dei sostituti - devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro la data che verrà individuata da apposita comunicazione interna. Una volta effettuata la gara d'appalto per la visita guidata e/o viaggio di istruzione la meta non può più essere cambiata.

Gli studenti devono tempestivamente adempiere a tutte le procedure legate all'espletamento della visita guidata e/o del viaggio di istruzione, compreso

il versamento della quota *pro capite* di partecipazione, come da comunicazione che sarà inviata.

ART. 5

Al fine di non creare rallentamenti all'attività didattica a causa delle assenze dei docenti accompagnatori, tutti i viaggi di istruzione di più giorni sono effettuati nel periodo individuato, per ogni a.s., dal Collegio dei docenti. Viaggi in altri periodi potranno essere consentiti solo se legati a particolari progetti o specifiche attività didattiche programmate (progetti, scambi di classe, Erasmus+, ecc.). Alle visite guidate e ai viaggi di istruzione possono essere destinati, complessivamente e per ciascuna classe, **non più di cinque giorni** nel corso dell'anno scolastico.

In particolare:

- per le **classi prime e seconde** sono previste al massimo due visite di un giorno;
- le **classi seconde**, oltre a due visite di un giorno, potranno partecipare a scambi di classe;
- per le **classi terze e quarte** la durata del viaggio e delle visite non deve superare i 4 giorni, tenendo conto del giorno destinato all'orientamento;
- per i viaggi di istruzione delle **classi quinte** sono previsti 5 giorni + 2 giorni per attività di orientamento. I giorni sono elevabili a 6 se è previsto un viaggio di istruzione all'estero.

Ciascun docente potrà effettuare visite guidate e/o viaggi di istruzione, nelle classi in cui è titolare, nel limite massimo **di 6 giorni**.

ART. 6

L'incarico di docente accompagnatore costituisce prestazione di servizio.

Al fine del conferimento dell'incarico, il Dirigente Scolastico nomina i docenti accompagnatori designati dai Consigli di classe.

Le responsabilità dei docenti accompagnatori sono quelle previste dalle norme vigenti.

ART. 7

Gli studenti partecipanti ai viaggi d'istruzione e i docenti accompagnatori sono garantiti esclusivamente da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall'Istituto. La polizza "rimborso della quota" (qualora lo studente sia impedito alla partenza per motivi di salute o familiari) potrà essere stipulata solo su richiesta dei genitori, ove previsto.

ART. 8

La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- progetto della Commissione Viaggi approvato dal Consiglio di classe;
- elenco nominativo degli studenti partecipanti distinti per classi di appartenenza;
- dichiarazioni del consenso della famiglia; la stessa è tenuta a segnalare tempestivamente eventuali problemi di salute;
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
- preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli studenti;
- programma dettagliato della visita guidata e/o del viaggio di istruzione che deve essere comunicato agli studenti e alle loro famiglie almeno una settimana prima della partenza;
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione prevista dalla normativa utile ad accertare la sicurezza del mezzo di trasporto utilizzato;
- prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- delibera del Consiglio di Istituto, che dovrà inoltre contenere la delibera favorevole del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti e la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti d'identità validi per l'espatrio.

ART. 9

In casi eccezionali, il docente accompagnatore può disporre, dopo aver avvisato tempestivamente il Dirigente Scolastico, che informerà a sua volta la famiglia, il rientro dell'alunno e/o degli alunni, se maggiorenni, che saranno stati riconosciuti responsabili di:

- disturbo notturno in albergo o nella famiglia ospite;
- allontanamento arbitrario dal gruppo o dalla famiglia ospite;
- atti di violenza nei confronti di terzi;
- danneggiamento di vario tipo su mezzi di trasporto, negli alberghi, nelle case delle famiglie ospiti, nei ristoranti, nei luoghi di visita;
- uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

ART. 10

Ogni alunno:

- deve portare con sé un documento d'identità valido (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno d'età), eventualmente valido anche per l'espatrio;
- deve portare con sé il tesserino europeo sanitario. Per viaggi all'estero nei Paesi UE, in mancanza del tesserino, deve chiedere all'ASREM il modello temporaneo E111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti sono a carico degli interessati;
- deve portare sempre con sé copia del programma, recapito dell'albergo e numero del cellulare di un docente accompagnatore;
- anche se è maggiorenne, non deve allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori, deve rispettare gli orari e presentarsi puntuale agli appuntamenti della giornata;
- deve rispettare le persone, le cose e le abitudini dei luoghi di visita;
- dopo il rientro in albergo, deve evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti;
- deve rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità offerte dal viaggio;
- non deve introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo;
- non deve fumare in camera;
- deve mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro;
- deve evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici;
- deve tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Non deve sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano all'Istituto e agli studenti che ne fanno parte;
- in caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio d'istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro

saranno a totale carico degli studenti inosservanti e, in caso di alunno minorenni, la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso;

- deve essere presente a scuola il giorno dopo il rientro da una visita guidata o da un viaggio di istruzione.

ART. 11

Ai responsabili di azioni scorrette commesse nel corso delle visite guidate e/o dei viaggi di istruzione verranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina, al rientro dal viaggio. In casi particolari, può essere deciso il rientro forzato. In caso di viaggio in aereo, lo studente, se minorenni, è affidato ad una *hostess* della compagnia aerea e la famiglia ha il compito di riprenderlo all'aeroporto di arrivo.

In caso di viaggio via terra, l'alunno rientrerà in sede con il mezzo di trasporto scelto dalla famiglia che sarà stata preavvertita telefonicamente. Il costo del viaggio sarà a completo carico della famiglia stessa.

ART. 12

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto e resta in vigore fino a nuova approvazione.